

(N. 65)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SPADOLINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1979

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1979, n. 235, concernente la proroga degli incarichi annuali del personale docente e non docente e delle nomine degli esperti negli istituti tecnici e professionali. Disposizioni particolari per gli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media

ONOREVOLI SENATORI. — In questi ultimi mesi il personale docente e non docente, che opera nella scuola, in posizione precaria, ha avvertito, in maniera particolarmente acuta, la preoccupazione di perdere il posto di lavoro con l'inizio del prossimo anno scolastico ed è entrato in agitazione al fine di ottenere una maggiore stabilità del rapporto di impiego.

Si aggiunga che l'anticipato scioglimento delle Camere ha impedito al Governo di dare un seguito agli ordini del giorno, da esso accolti in occasione dell'approvazione della legge 9 agosto 1978, n. 463, ordini del giorno che lo impegnavano a risolvere con apposita

iniziativa legislativa « la precaria situazione degli incaricati annuali » che non hanno potuto conseguire l'abilitazione all'insegnamento per il mancato svolgimento dei corsi abilitanti dopo il 1975.

Ulteriori ragioni che il personale non di ruolo pone a sostegno della propria richiesta possono essere individuate nel fatto che la legge 9 agosto 1978, n. 463, ha soppresso gli incarichi a tempo indeterminato del personale docente e non docente ed ha previsto, a partire dall'anno scolastico 1978-79, il conferimento d'incarichi annuali per la copertura dei posti ai quali non sia assegnato il personale di ruolo.

Ciò comporterà per una parte del personale attualmente con rapporto d'impiego di durata annuale il rischio di non aver confermato l'incarico nel prossimo anno scolastico, in conseguenza dell'assegnazione di personale di ruolo per nuova nomina o trasferimento da altra provincia.

La mancata conferma dell'incarico è peraltro un evento certo per gli insegnanti incaricati annuali di educazione tecnica, a seguito dell'applicazione dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1977, n. 348, che prevede la contrazione degli organici provinciali di educazione tecnica per effetto dell'unificazione degli attuali insegnamenti di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili.

Tale contrazione di organici determina inoltre un'altra grave conseguenza: l'impossibilità, per mancanza di posti, di effettuare con l'inizio del prossimo anno scolastico le nomine in ruolo dei vincitori dei concorsi a cattedre per gli insegnamenti di applicazioni tecniche maschili e femminili, banditi nel 1973 ed espletati soltanto nel giugno del 1979, nonché di disporre le nomine in ruolo dei docenti delle predette discipline inclusi nelle graduatorie previste dalla legge 25 luglio 1966, n. 603, e successive integrazioni.

Il rischio di mancata conferma per l'anno scolastico 1979-80 del rapporto d'impiego sussiste anche per una parte del personale esperto degli istituti tecnici e professionali, a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 22 febbraio 1979, che ha compreso in specifiche classi di abilitazione alcuni insegnamenti sino adesso assegnati al predetto personale esperto, nonché per il personale non docente non di ruolo per le medesime ragioni messe in luce nei riguardi del personale docente.

L'esigenza di evitare licenziamenti allo scadere del termine dell'incarico annuale (9 settembre 1979) al fine di mantenere gli attuali livelli occupazionali impone di prorogare gli incarichi già conferiti nell'anno scolastico 1978-79 ancora per un altro anno, in attesa che soluzioni organiche possano essere messe allo studio nel quadro di una revisio-

ne della politica del reclutamento del personale della scuola, che tenga conto prioritariamente di una migliore qualificazione della spesa pubblica nel settore dell'istruzione.

La proroga dell'incarico, inoltre, si rende necessaria in quanto semplifica le operazioni di assegnazione di personale non di ruolo alle cattedre disponibili con l'inizio del prossimo anno scolastico: si evita cioè che i Provveditori agli studi debbano rinnovare gli atti di conferimento degli incarichi annuali.

Tale esigenza di semplificazione delle predette operazioni preliminari all'inizio dell'anno scolastico si avverte particolarmente nell'attuale momento che vede impegnati gli uffici scolastici provinciali nella complessa attuazione della legge 9 agosto 1978, n. 463, che, come è noto, ha disposto l'immissione in ruolo di circa 220.000 unità di personale docente e non docente.

Le ragioni sopra esposte impongono di emanare l'unito decreto-legge, per la necessità e l'urgenza di mantenere, come si è detto, gli attuali livelli occupazionali nella scuola e di snellire le procedure di inizio del prossimo anno scolastico già avviate e che devono essere portate a compimento nei prossimi mesi di luglio, agosto e settembre.

L'articolo 1 del decreto-legge dispone la proroga di tutti gli incarichi annuali di insegnamento per l'anno scolastico 1979-80.

Con l'articolo 2 si provvede analogamente alla proroga per un anno delle nomine degli esperti degli istituti tecnici e professionali.

L'articolo 3 riguarda la proroga degli incarichi annuali del personale non docente non di ruolo. Il terzo comma di tale articolo intende sanare le situazioni verificatesi in alcuni provveditorati agli studi i quali per la mancata o ritardata pubblicazione delle graduatorie provinciali, dovuta all'eccezionale numero di domande di incarico presentate, non hanno potuto conferire in tempo utile le nomine a tempo indeterminato per i posti disponibili nell'anno scolastico 1977-78, circostanza questa che ha impedito al personale avente titolo alle predette nomine di beneficiare della immissione in ruolo prevista dall'articolo 18 della legge 9 agosto 1978, nu-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mero 463. Si tratta di disposizione già approvata nella decorsa legislatura da un ramo del Parlamento (atto Camera 1889), che mira, da una parte, ad evitare una disparità di trattamento tra personale che si trovava nelle medesime condizioni e, dall'altra, ad escludere che ritardi imputabili all'azione amministrativa vengano a ricadere sugli interessati.

L'articolo 4 dispone la nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi a cattedre di applicazioni tecniche maschili e femminili, ora cattedre di educazione tecnica, e di coloro

i quali sono inclusi nelle graduatorie di cui alla legge 603 del 1966.

L'articolo 5 infine detta disposizioni per la partecipazione ai consigli di classe degli insegnanti tecnico-pratici addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche.

L'articolo 6 reca la copertura dell'onere finanziario del provvedimento, che viene presentato alle Camere ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 25 giugno 1979, n. 235, concernente proroga degli incarichi annuali del personale docente e non docente e delle nomine degli esperti negli istituti tecnici e professionali; disposizioni particolari per gli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media.

Decreto-legge 25 giugno 1979, n. 235, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 giugno 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per la proroga degli incarichi annuali del personale docente, educativo e non docente e delle nomine degli esperti negli istituti tecnici e professionali, al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali nella scuola e di semplificare lo svolgimento delle complesse operazioni preliminari all'inizio del prossimo anno scolastico, già in fase di espletamento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro,

DECRETA:

Art. 1.

(Proroga degli incarichi annuali di insegnamento)

Gli incarichi annuali di insegnamento conferiti per l'anno scolastico 1979-79 negli istituti e scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, ivi compresi gli incarichi annuali conferiti agli insegnanti di educazione tecnica, e gli incarichi conferiti per il medesimo anno scolastico ai docenti nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, ai docenti delle libere attività complementari nella scuola media e al personale educativo, sono prorogati per l'anno scolastico 1979-80.

I docenti incaricati annuali che nell'anno scolastico 1979-80 perdono il posto attualmente occupato sono sistemati nello stesso o in altro insegnamento per il quale siano forniti del prescritto titolo di abilitazione o di studio.

I completamenti di orario e le sistemazioni dei docenti con incarico annuale prorogato ai sensi del precedente primo comma sono effettuati sulla base delle graduatorie di nuovo incarico compilate per l'anno scolastico 1978-79, ancorchè esaurite.

I docenti incaricati che non sia stato possibile sistemare per mancanza di posti rimangono in servizio nell'anno scolastico 1979-80 e sono utilizzati nelle attività scolastiche integrative e di sostegno di cui agli articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, nonchè in supplenze disponibili nella scuola di appartenenza o nelle scuole materne ed ele-

mentari funzionanti nell'ambito del circolo didattico e nelle attività indicate nel terzo comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, promosse nell'ambito della scuola secondaria.

L'utilizzazione dei docenti di educazione tecnica sarà disposta secondo le norme contenute nell'articolo 4, commi quarto e quinto, della legge 16 giugno 1977, n. 348.

Art. 2.

(Proroga delle nomine degli esperti)

Le nomine conferite negli istituti tecnici e professionali per l'anno scolastico 1978-79 al personale esperto, sono prorogate per l'anno scolastico 1979-80.

Le ore di insegnamento assegnate a personale esperto, prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 22 febbraio 1979, che siano rimaste disponibili dopo i trasferimenti e le nomine del personale docente di ruolo nonchè le sistemazioni ed i completamenti d'orario dei docenti incaricati a tempo indeterminato, sono utilizzate per il mantenimento in servizio del personale esperto di cui al precedente comma. Al medesimo fine sono utilizzate anche le ore di insegnamento « di conversazione in lingua straniera » che si rendono disponibili negli istituti tecnici per il turismo ed in quelli per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere con l'inizio dell'anno scolastico 1979-80.

Gli esperti che non sia stato possibile utilizzare per mancanza di posti rimangono in servizio nell'anno scolastico 1979-80 negli istituti nei quali prestano attualmente servizio per lo svolgimento delle attività indicate nel terzo comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli esperti di complementi tecnici in lingue straniere negli istituti tecnici e di conversazione tecnica in lingua straniera negli istituti professionali possono, altresì, essere utilizzati, a domanda, per lo svolgimento di corsi facoltativi di lingua e letteratura straniera nei licei classici e nelle terze e quarte classi degli istituti magistrali. La spesa relativa alle retribuzioni rimane a carico degli istituti di appartenenza.

Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione saranno dettate disposizioni per l'applicazione del presente articolo 2 e del precedente articolo 1.

Art. 3.

(Proroga degli incarichi annuali del personale non docente. Disposizioni per l'immissione in ruolo del personale non docente nominato su posti disponibili nell'anno scolastico 1977-78)

Gli incarichi annuali conferiti al personale non docente per l'anno scolastico 1978-79, su posti disponibili nell'anno scolastico medesimo, sono prorogati per l'anno scolastico 1979-80.

Il personale non docente che nell'anno scolastico 1979-80 perde il posto attualmente occupato è reimpiegato secondo le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 22 giugno 1978.

Il personale non docente assunto in servizio dopo il 4 settembre 1978, in relazione alla copertura della disponibilità dei posti, riferibile all'anno scolastico 1977-78, non conferiti in tempo utile per la mancata o ritardata pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato per il predetto anno scolastico, è nominato in ruolo nei limiti della medesima disponibilità di posti e secondo l'ordine di collocazione nelle graduatorie provinciali, con decorrenza ai soli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78 ed agli effetti economici dalla data di assunzione in servizio.

Il personale non docente di cui ai precedenti commi che risulti eventualmente in soprannumero rispetto alla consistenza degli organici dei singoli ruoli provinciali del personale non docente è utilizzato ai sensi dell'articolo 18, comma secondo, della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Art. 4.

(Nomina in ruolo degli insegnanti di educazione tecnica)

Le nomine dei vincitori dei concorsi, per titoli ed esami, a cattedre di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili, in via di espletamento, nonché le nomine dei docenti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento relative ai predetti insegnamenti compilate ai sensi del settimo comma dell'articolo 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono disposte, anche in soprannumero, previa unificazione delle graduatorie attualmente distinte per gli insegnamenti di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili.

I docenti di cui al comma precedente sono utilizzati, ove necessario, a norma dell'articolo 4, commi quarto e quinto, della legge 16 giugno 1977, n. 348.

Il penultimo comma dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1977, numero 348, deve essere interpretato nel senso che l'assorbimento del personale docente di ruolo di educazione tecnica che risulti in eccedenza rispetto ai nuovi ruoli organici, compilati a norma dell'articolo 4 medesimo, è operato con riferimento all'organico delle singole scuole di titolarità.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilirà con proprio decreto i criteri e le modalità per l'assegnazione del personale di cui al precedente primo comma alle scuole di titolarità.

Art. 5.

(Partecipazione degli insegnanti tecnico-pratici coadiutori ai consigli di classe)

Del consiglio di classe previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, fa parte, a decorrere

dall'anno scolastico 1979-80, anche il personale insegnante tecnico-pratico addetto alle esercitazioni di laboratorio che coadiuva i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche.

Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali, previste dal penultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli insegnanti tecnico-pratici coadiutori.

Art. 6.

(Norma finanziaria)

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 9.000 milioni per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1979.

PERTINI

ANDREOTTI — SPADOLINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO